



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **69545/2016** promossa da:

_____ , con il patrocinio dell'avv.
CATENAZZI PAOLA, elettivamente domiciliato in LUINO, PIAZZA G. MARCONI, 43 presso il
difensore

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di
Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, riconoscimento
della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, _____ nato a
Benin City (Nigeria) il _____ ha proposto opposizione avverso il provvedimento della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che aveva
rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto che era stato costretto a lasciare la
Nigeria perché - accusato, falsamente, dell'omicidio di un collega - sarebbe stato esposto al rischio
di condanna alla pena di morte.

Il P.M ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.



PDF Eraser Free

Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito il ricorrente ed il suo difensore, il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Se, come specificamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente



PDF Eraser Free

ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono del tutto credibili in quanto dettagliate e coerenti con le condizioni sociopolitiche che caratterizzano la condizione del paese di origine del ricorrente.

In particolare, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice, con dichiarazioni coerenti con quelle rese nella fase amministrativa, ha riferito: *“ho avuto un problema con una persona che aveva mentito, dicendo che io avevo ucciso una persona. Quando ero ancora a Benin City sono andato in Delta State per lavorare in un negozio di olii. Avevo trovato questo lavoro grazie ad un mio amico, il quale riforniva i prodotti al negozio ed io li rivendevo. Io non sapevo che era coinvolto nei fenomeni di vandalismo negli oleodotti. Un giorno, quando il mio amico è andato per procurarsi l'olio – lui, insieme ad altre persone lo rubavano – è stato ucciso da una guardia della sicurezza presente presso l'oleodotto. L'altro mio amico Kingsley è tornato da me raccontandomi il fatto (l'uccisione del mio amico, avvenuta con uno sparo) e mi ha detto che sarebbe andata dalla famiglia del nostro amico a raccontare tutto. Quando è arrivato dalla famiglia, però, ha cambiato tutta la storia ed ha detto che ero stato io ad uccidere il ragazzo, che si era rifiutato di pagarmi per un lavoro che avevo fatto al negozio. A quel punto, il giorno dopo dell'assassinio, la polizia è arrivata al negozio e mi hanno detto che ero sotto arresto per l'assassinio del mio amico, Kelly Okpamen. Mi hanno portato in cella e sono rimasto lì per un mese e due settimane. Sono stato rilasciato il 30.12.2013. la donna poliziotta che aveva il mio caso in carico mi ha aiutato a scappare. Lei mi ha detto che la famiglia del mio amico morto voleva a tutti i costi vedermi morto. Lei mi ha detto che avrebbe fatto finta di portarmi fuori e di spararmi. Lei poi mi ha detto del denaro per andare il più lontano possibile. io sono andato in Ghana”.*

Dalle dichiarazioni del ricorrente – ritenute del tutto credibili, anche alla luce delle informazioni sul paese d'origine consultate dal giudicante, in ossequio al dovere di cooperazione – appare evidente come l'Obayuwana sia stato costretto a lasciare la Nigeria perché esposto al rischio, effettivo, di subire una condanna a morte come conseguenza dell'accusa di omicidio del collega.

Quanto riferito dal ricorrente – in modo dettagliato – non giustifica, però, il riconoscimento dello status di rifugiato.



PDF Eraser Free

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Sussistono però le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, ex art. 14 lettera b) del D.lgs. 251/2007.

La falsa accusa di omicidio del collega, il periodo di detenzione (scontato proprio in conseguenza della predetta accusa) e le ricerche effettuate dalle autorità statuali costituiscono tutti elementi che portano a ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, verrebbe esposto al rischio di essere sottoposte alle pene previste nel detto paese per l'omicidio.

Con riferimento a tale rischio, appare opportuno richiamare quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (nella pronuncia n. 14700/17): “ai fini del rigetto della istanza di protezione sussidiaria, non è sufficiente affermare che la commissione di un reato comune impedisce l'applicazione della detta misura, ma occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l'applicazione della protezione in questione”.

Le fonti internazionali consultate dal giudice (cfr. in particolare, *UK Home Office, Nigeria Prison Conditions, November 2016, p. 5; EASO Country of Origin Information Report: Nigeria Country Focus, June 2017*) evidenziano come la pena di morte sia prevista in un numero elevato di delitti comuni tra i quali, per quel che rileva in questa sede, proprio l'omicidio.

A tali considerazioni deve poi aggiungersi come benché ci siano comunque delle procedure giudiziarie formalmente iniziate, è comunque ancora presente una diffusa pratica di risoluzione di conflitti in via non ufficiale, che è dovuta alla presenza di ostacoli radicati, che non permettono di risolvere formalmente e quindi in via ufficiale tutte le denunce. È stata infatti riportata la forte mancanza di meccanismi effettivi per risolvere, investigare e punire abusi e continue corruzioni da parte delle forze pubbliche (*“Misconduct, Corruption and Justice The IRB interviewed representatives of civil society groups that monitor human rights and police conduct. These sources stated in 2014, regarding the availability and effectiveness of complaint mechanisms for police misconduct and corruption, that there are a number of formal procedures in place, however, there is still a widespread practice of settling such problems ‘informally’ due to obstacles having formal complaints resolved. There was reportedly a lack of effective mechanisms to deal with, investigate,*



PDF Eraser Free

and punish abuses and corruption by security forces, according to US DoS” (EASO Country of Origin Information Report: Nigeria Country Focus, June 2017).

A fronte dei predetti elementi, ritiene questo giudice che, in caso di rientro in Nigeria, il ricorrente sarebbe esposto al rischio effettivo di subire la pena di morte, come conseguenza dell'omicidio del quale è stato ingiustamente accusato.

Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso riconosce a _____ nato in Nigeria il _____ la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 6 luglio 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini

